

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 aprile 2017, n. 342
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Rigetto istanze di erogazione dell’indennità di partecipazione pr (Misura 5 – Tirocini extra-curricolari, anche in mobilità geografica).

Il Dirigente della Sezione

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii

VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31.07.1998;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26.04.2013, la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);

VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUE L 352 del 24.12.2013;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;

VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orienta-

mento e all'inserimento nel mercato del lavoro" ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 – "Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro";

VISTO l'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

DATO ATTO CHE:

- in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
- con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell'ambito dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione "che ne assicura il coordinamento complessivo", di porre in essere tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curricolari, anche in mobilità geografica";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l'utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
- con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al "Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014";
- da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014";
- tra le misure previste all'interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il "Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica" (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente, può essere promossa sia dai servizi per l'impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all'interno dell'art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell'art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
- in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono esenti dall'obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro favore l'erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l'Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)ritenuti, all'esito dell'esame di

ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegata ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;

- con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l'erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l'impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state approvate le risultanze dell'istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all'Avviso Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d'obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l'attivazione dei tirocini nell'ambito del programma in oggetto;
- sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curricolari, sono state approvate, con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015, le “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani”;
- con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell'avvio e della realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
- unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l'erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative.
- Il diritto alla indennità matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all'interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE.
- Tra i requisiti previsti per l'adesione al Programma “Garanzia Giovani” vi è lo status di Neet (non occupazione, non inserimento in un percorso di studio o formazione) che deve essere mantenuto durante tutto il percorso del giovane (Addendum al Vademecum sulla gestione degli Stati in Garanzia Giovani – versione 2). Considerato che, ai sensi del D.Lgs n. 150/2015, in presenza di contratti di lavoro (subordinato, subordinato a tempo parziale, a progetto, intermittente) viene meno lo stato di disoccupazione, il tirocinante non ha diritto all'indennità se **è avviato ad altra attività lavorativa anche con la tipologia di contratti su menzionati oltre che nel caso di** contratti a tempo indeterminato;
- Sempre ai sensi del citato Avviso e delle citate Linee Guida, tra i requisiti di cui devono essere in possesso i destinatari, vi è anche quello di non aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data della registrazione al portale nazionale o regionale Garanzia Giovani; è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un

profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio;

- Anche l'incorporazione del soggetto ospitante da parte del soggetto promotore fa sì che venga meno la necessaria alterità giuridica tra soggetto promotore e soggetto ospitante, su cui gravano, rispettivamente, obblighi giuridici distinti nell'attuazione del tirocinio formativo, ai sensi della vigente normativa regionale (artt.3,11 e 12, Reg. regionale n.3/2014). In tale circostanza può essere riconosciuta al tirocinante la sola indennità maturata nel periodo antecedente.
- La regolare tenuta del registro comporta che lo stesso sia compilato giornalmente in ogni sua parte riportando le giornate, gli orari effettivi e le attività formative.
- L'art.3 comma 4 L.R.23/2013 prevede che la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un'impegno superiore alle 30h settimanali, collocate esclusivamente nella fascia diurna.

CONSIDERATO CHE :

- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione inserite in piatta forma e ad oggi istruite, sono risultate non meritevoli di accoglimento le istanze presentate dai tirocinanti indicati nell'allegato A (parte integrante ed essenziale del presente atto) per i motivi ivi precisati;
- in particolare, nel periodo di rendicontazione al quale si riferisce la istanza di erogazione della indennità di partecipazione alle attività formative è stata accertata, per n.9 sono state accertate irregolarità nella gestione del registro presenze, consistenti in alterazioni, modifiche e correzioni dei dati ivi riportati, così come precisato nelle comunicazioni di preavviso di rigetto; per n.2 è stata accertata, per il tramite di SINTESI – Sistema Informativo Lavoro, il venir meno del requisito essenziale di Neet richiesto dall'Avviso ,avendo l'interessato svolto attività lavorativa contestualmente al tirocinio; per n. 2 è stata accertata l'incorporazione del soggetto ospitante da parte del soggetto promotore;per n.1 il tirocinio è stato svolto in orario notturno.
- alle ATS di riferimento è stato comunicato l'avvio del procedimento di rigetto dell'indennità;
- decorsi i termini per la presentazione delle controdeduzioni o non sono state fornite o non sono risultate meritevoli di accoglimento, così come specificato nell'Allegato A.
- in relazione alle suddette istanze di erogazione l'esito negativo è stato caricato in piattaforma e come tale reso noto ai soggetti promotori dei relativi tirocini.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto si dispone di rigettare le istanze di erogazione dell'indennità di partecipazione alle attività formative per i tirocinanti di cui all' Allegato A per i motivi ivi richiamati.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, co. 1, L.R. n. 7/1997

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di rigettare, per l'effetto, le istanze di erogazione dell'indennità di partecipazione alle attività formative per i tirocinanti di cui agli Allegato A , parte integrante ed essenziale del presente atto, per i bimestri e le motivazioni specifiche ivi richiamate;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione promozione e tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec(tirocini.garanziegiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, **entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP** della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato (per estratto) all'albo della Sezione Promozione e tutela del lavoro;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione "Amministrazione trasparente";
- d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore alla Formazione e Lavoro;
- e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 8 pagine in originale, di cui n. 1 pagine contenente l'Allegato A.

Il Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

Codice pratica	Tirocinante	Periodo attività formativa	Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di tirocinio	Avvio procedimento di revoca	ALL.1
GCVYKD1	Deceglie Saverio	III Bimestre dal 27/11/2015 al 20/1/2016	irregolare compilazione del registro	prot.4809 del 5 maggio 2016 - nessuna controdeduzione	
J8G8P15	Molentino Matteo	III Bimestre dal 3/6/2016 al 2/08/2016	irregolare compilazione del registro	prot.14849 del 19 dicembre 2016 - controdeduzioni non accolte	
ZIRDMW8	Gianfreda Mirko	I bimestre dal 17/12/2015 al 16/02/2016	irregolare compilazione del registro	prot. 3586 del 29 marzo 2016 -controdeduzioni non accolte	
DIBPNN2	Liso Antonella	II bimestre dal 20/3/2016 al 19/5/2016	irregolare compilazione del registro	prot. 14201 del 6 dicembre 2016 - controdeduzioni non accolte	
JD232A5	Piarulli Anna Maria	I e interi II- III bimestre dall'1-3-2016 al 1-9-2016	manca di requisito essenziale(stato di Disoccupazione) per la prosecuzione del tirocinio ai sensi del D.lgs n. 150	prot. 14199 del 6 dicembre 2016- controdeduzioni non accolte	
AROFEU2	Ferramosca Veronica	seconda mensilità del II bimestre e III e IV bimestre dal 31/12/2016 al 15/3/2016	manca di requisito essenziale(stato di Disoccupazione) per la prosecuzione del tirocinio ai sensi del D.lgs n. 150	prot. 14159 del 5 dicembre 2016 - nessuna controdeduzione	
NSC31K0	Epicoco Alessia	II bimestre dal 8/12/2015 al 7/2/2016	irregolare compilazione del registro	prot. 5638 del 19 maggio 2016 - nessuna controdeduzione	
AXJ66V3	Crocetta Dario	II bimestre dal 28/11/2016 al 27/1/2016	irregolare compilazione del registro	prot. 405 del 13 gennaio 2017 - nessuna controdeduzione	
L7YZ3L5	Nostro Davina	I bimestre dal 17/3/2016 al 16/5/2016	irregolare compilazione del registro. Inoltre 2 copie difformi del registro entrambe corredate da dichiarazione di conformità	prot. 414 del 13 gennaio 2017-nessuna controdeduzione	
6EZW3O3	Calò Maria Serena	I bimestre dal 13/5/2016 12/7/2016	irregolare compilazione del registro.Inoltre 3 copie difformi del registro tutte corredate da dichiarazione di conformità	prot. 15320 del 28/12/2016 - controdeduzioni non accolte	
O8C70N7	Dinno Mariano	I bimestre dal 15/2/2016 al 14/4/2016	irregolare compilazione del registro.	prot. 15383 del 29/12/2016 -controdeduzioni non accolte	
I55XYW3	Cascione Rosa	II e III bimestre dal 5/12/2015 al 5/4/2016	incorporazione del soggetto ospitante da parte del soggetto promotore	prot. 14151 del 5/12/2016- nessuna controdeduzione	
BF5Q032	Muggeo Alfonso	II e III bimestre dal 12/12/2015 al 11/4/2016	incorporazione del soggetto ospitante da parte del soggetto promotore	prot. 14155 del 5/12/2016 - nessuna controdeduzione	
RQOBOA9	Berardi Domenico	I, II, e III bimestri dal 12/9/2016 al 4/3/2017	tirocinio non conforme a quanto prescritto dall'art.3 comma 4 L.R. 23/2013	prot.3219 del 10/3/2017- nessuna controdeduzione	